

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro ex dipendenti ed eredi di ex dipendenti per ricalcolo Trattamento Fine Rapporto - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti ed eredi di ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Russo, Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi:
 - Eredi Tacente Luigi Udienza 29/05/1998;
 - Eredi Raffo Franco " 11/11/1998;
 - Notaristefano Attilio " 15/05/1998;
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dagli ex dipendenti ed eredi in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 300.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 FEB. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 2/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 605/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.2. M. 3.3.88

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

23 DEC. 1957

modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo

per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta

quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Monaco Francesca, la Sig.ra Tacente Cosima, il Sig. Tacente Stefano ed il Sig. Tacente Antonio Massimo, come in epigrafe rappresentati e difesi,

RICORRONO

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

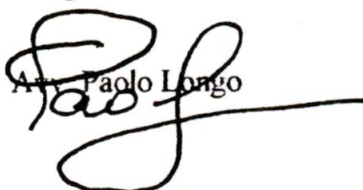
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito

fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 23 DIC. 1937


Avv. Diego Calucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Cazzato Fernando, il Sig. Cometa Cosimo ed il Sig. Calculi Cosimo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

TARENTE LUIGI

MATRICOLA

192569

QUALIFICA

OPERAIO QUALIFICATO

LIV.

06

DATA ASSUNZIONE

08/11/73

DATA LICENZIAMENTO

18/06/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. = =

Delibera C. A. N°

del = =

STATO DI SERVIZIO

ANNI 19 + MESI 8 = ANNI 19,667

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 19,667 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 19,667 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31. DICEMBRE. 92

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 11695 % RIFERITA AL MESE DI GIUGNO. 93

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L	36.224.522
L	875.528
L	1.366.372
L	38.466.422
L	=
L	38.466.422

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
38.466.422	19,667	1.952.881	12 - 23.470.644
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000	+
L 9.070.644	al 27 %	= L 2.449.074	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L 38.466.422

Riduzione: (L 500.000
per ogni anno di servizio)

L 500.000 x 19,667

IMPONIBILE

L 28.633.922

ALiquOTA

L 20,26 %

IMPOSTA

L 5.801.030

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L =

5.801.030

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L 32.665.392

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L =

NETTO A PAGARE

L 32.665.392

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 29/5/98
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 5/1/98

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 17 GEN 1998



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

a mani dell'impiegato *Lucrezio Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

il *10/2/1998*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



STUDIO LEGALE
DI BIANCHI
E. SO. PIEMONTE 42
TARANTO

29240/97

CCPIA
Mod. A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

- Pati Stella, nata a Taranto il 20/12/1936, e residente in S. Vito Taranto alla via Pesce martello n.5;

- Raffo Paolo, nato a Taranto il 05.03.1953 ed ivi residente alla via Liguria, 84;

- Raffo Vittorio, nato a Taranto il 19.10.1957 e residente in S. Vito Taranto alla via Pesce martello n.5;

- Raffo Pompilio, nato a Taranto 01.04.1964 e residente in S. Vito Taranto alla via Pesce martello, 5;

- Raffo Vincenzo, nato a Taranto il 16.04.1967 e residente in S. Vito Taranto alla via Pesce martello, 5;

eredi unici di Raffo Franco nato a Taranto il 22.11.1932 e deceduto il 06.05.1996, ed elettivamente domiciliati in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 30/07/1961 al 22/11/1992 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di

CANCELLIERE

Delega l'Avv. Diego Colucci,
E l'Avv. Paolo Longo
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare, transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Pati Stella

Taranto, 11/12/1997
La firma è autentica.

Raffo Paolo

Vittorio Raffo

Pompilio Raffo

M. i.

Taranto, 13/12/1997

Le firme sono autenti

che

Avv. Diego Colucci

Paolo Longo



movimento ed inquadramento finale nel livello quinto.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 25 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso -

non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2. Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della



continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Pati Stella, il Sig. Raffo Paolo, il Sig. Raffo Vittorio, il Sig. Raffo Pompilio ed il Sig. Raffo Vincenzo come in epigrafe rappresentati e difesi,

RICORRONO

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da



determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto @ 5 DIC. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Serafino Pasquale ed il Sig. Gianfrate Francesco.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

RAFFO FRANCO

MATRICOLA

179535

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

LV.

0,5

DATA ASSUNZIONE

30/07/61

DATA LICenziAMENTO

22/11/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI 31 + MESI 4 - ANNI 31,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ - ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 31,333

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 31,333

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/10/1991</u>	L	56.530.692
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>4.81340</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>NOVEMBRE/92</u>	L	2.121.048
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	2.163.102
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	61.815.142
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____	L	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	61.815.142

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOCCESIM)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)
61.815.142	31,333	1.971.886	23.674.140
L 1.200.000	10	L 120.000	
L 1.200.000	21	L 1.184.000	
L 9.374.140	31	L 2.104.018	
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	=

IMPORTO T.F.R.

Riduzione: (L 500.000

per ogni anno di servizio)

L 500.000 x 31,333

IMPONIBILE

ALiquOTA

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

61.815.142

15.666.500

46.148.642

20,31

9.372.789

=

9.372.789

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'IRPEF

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

52.441.353

=

52.441.353

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

13 GEN 1993

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

Firma del dipendente

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 11.11.98

ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 14.1.98

Il Cancelliere

Il Pretore

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato *Lucrezio Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

17/2/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1658
del	17 FEB. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>C. di A.</i>	

UDIO LEGALE
NICOLA RUSSO
Cesare, 71 - TARANTO
e Fax 099/4529125

30149/92

Copia

AL SIG. PRETORE DI TARANTO-GIUDICE DEL LAVORO

Il sig. NOTARISTEFANO ATTILIO, elettivamente domiciliato in Taranto presso e nello studio dell'Avv. Nicola Russo, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Premesso

- 1) Il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto (AMAT) nel periodo dall'8.2.59 al 31.12.94, svolgendo mansioni di conducente fino al 1974 e dal 1974 al 94 quelle di coordinatore movimento e traffico -inquadramento finale: livello 3° ;
- 2) nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuamente ed in modo ^{non} occasionale lavoro straordinario nella misura di 60-70 ^{ore} ^{mensili} a ciò essendo tenuto in base a turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente AMAT, così come si evince dai libri paga e matricola, nonché ~~le~~ buste paga che il sig. Pretore vorrà acquisire agli atti;
- 3) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per il lavoro straordinario svolto in modo siffatto, in piena violazione dell'art. 2120 - 2° comma - Cod. civ. (e così come previsto da numerose sentenze della Suprema Corte - Cass.

DELEGA

Av. Nicola Russo

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e nelle eventuali procedure. Vi conferisco ogni più ampia facoltà di firma, comprese la facoltà di transigere, conciliare e quietanzare.

Eleggo domicilio nel Vs. studio.

In Atto di delega al sig. Notaristefano Attilio

è autentica.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 1181	
del 4.2.98	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

CA A

depositata in C. esecut.

16 DIC. 1997

!! CANCELLIERE

2 FEB. 1998

SEZIONE CIVILE
CORSO VENEZIA
70100 TARANTO
Tel. 099/241111

-sez. Lav. n° 8102 del 25.7.95; Cass.-Sez. Lav., dec.
n° 7136 del 29.8.1987).

Tutto ciò premesso, si chiede che la resistente AMAT,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempo=
re, venga condannata a corrispondere al ricorrente le
differenze di T.F.R. derivanti dalla inclusione nel-
la base di calcolo del predetto emolumento del com-
penso de quo.

A tal fine ,

Ricorre

all'ILL.MO Sig. pretore di Taranto, in funzione del
Giudice del lavoro, affinché, previ gli incombenti
di rito, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

1) Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere in-
cluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'Inden-
nità di anzianità il compenso corrispostogli dalla
resistente per il lavoro straordinario svolto e, per
l'effetto, condannare l'azienda resistente a corri-
spondere al ricorrente la differenza tra il TFR per-
cepito e quello che avrebbe dovuto percepire a segui-
to dell'inclusione nella base di calcolo del predet-
to emolumento nel compenso per lavoro straordinario;
differenza da determinarsi in corso di giudizio a
seguito di esasperanda C.T.U., oltre interessi e riva-

lutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

2) Condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidare al sottoscritto procuratore anticipatario.

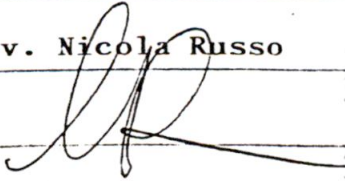
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola, nonché le buste paga del ricorrente, contenenti la indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto. 2) Si chiede che, all'esito di tale ordine, venga esperita C.T.U., al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di TFR per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Con riserva di ulteriore richiesta di mezzi istruttori ad avvenuta esibizione di tale documentazione.

Si produce: prospetto di liquidazione del TFR.

Taranto, 16.12.1997

Avv. Nicola Russo



Il Pretore

letto il ricorso;

F I C C A

l'udienza di discussione per il giorno 15.5.98
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presenta
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30-12-97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 17 GEN. 1998



IL CANCELLIERE

MUNICIPAL TA

ANTICIPAZ

libera C.A. M

CCANTONAM

IVALUTAZIO

CCANTONAM

TOTALE T.F

ANTICIPAZI

TOTALE T

D

IMPORT

COMPETI

34.385

4.4

7.2

4.2

13.5

3

L

L

L

L

10

C

DI LECCE

A.M.A.T.

in persona del mio legale rappresentante pro-tempore

E. Batt. A.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

N.

Luigi Raffalli

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTAGATA DI TARANTO